



Oggetto: nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

SI AVVISA CHE

Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, **alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive** contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le modifiche in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione e i privati, infatti:

- 1)** Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi del novellato art. 74, comma 2, lettera a), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2)** Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: « *Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi* ». Il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi del novellato art. 74, comma 2, lettera c-bis), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3)** Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Pertanto, dal 1° gennaio 2012 **gli Uffici Anagrafe e Stato Civile possono rilasciare certificati validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati**.

Si ricorda, in proposito, **che per i certificati dell'anagrafe destinati a soggetti privati** (residenza, stato di famiglia, contestuali vari, esistenza in vita, ecc.), **è previsto di norma il pagamento dell'imposta di bollo**, ex articolo 4 della Tariffa Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, **e dei diritti di segreteria**, ex articoli 6, 6-bis e 7 della Tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, ossia un contrassegno telematico da euro 14,62 più euro 0,52 di diritti di segreteria per ogni certificato.

Addì, 27 dicembre 2011

L'Ufficiale d'Anagrafe e dello Stato Civile

Lino Pandolfi